


COMUNE DI BOTRICELLO  
Provincia di Catanzaro

ALLEGATO A



**Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio n. 1 del  
16.01.2017

Modificato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio n. 29 del  
05.06.2017

## INDICE DEGLI ARTICOLI

Articolo 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO .....	3
Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....	3
Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI .....	3
Articolo 4 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA .....	3
Articolo 5 - MISURA DELL'IMPOSTA .....	3
Articolo 6 - ESENZIONI .....	3
Articolo 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA .....	3
Articolo 8 - VERSAMENTI .....	4
Articolo 9 - CONTROLLO ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA .....	4
Articolo 10 - SANZIONI .....	5
Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	5
Articolo 12 - RIMBORSI.....	5
Articolo 13 - DESTINAZIONE DEL GETTITO .....	5
Articolo 14 - CONTENZIOSO .....	5
Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE.....	5

## **Articolo 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

1. Il Comune di Botricello istituisce, ai sensi della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. L'imposta trova applicazione dal 1° maggio 2017.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Botricello dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.

## **Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, obbligati al pagamento, sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Botricello.

## **Articolo 4 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione e tipologia delle strutture ricettive situate nel territorio del Comune, a persona, per ogni pernottamento, nelle misure di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'imposta è applicata fino a quindici pernottamenti consecutivi.
3. Ulteriori modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, potranno essere disposte sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

## **Articolo 5 - MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta nelle misure che seguono:
  - € 2,00 a notte: per Hotel, Residence, Villaggi turistici a 4 e 5 stelle;
  - € 1,00 a notte: per tutto il resto e in particolare Stabilimenti e Villaggi balneari, Bed & Breakfast, Ostelli, Campeggi, Agriturismo e strutture similari.
2. La misura dell'imposta è stabilita con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

## **Articolo 6 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori che non hanno compiuto il quindicesimo anno d'età;
  - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta gli animatori in servizio presso le strutture ricettive nonché ogni lavoratore dipendente presso le stesse strutture, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 dovranno essere attestate e dimostrate da parte dei gestori delle strutture ricettive.

## **Articolo 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a dichiarare al Comune di Botricello, entro il giorno quindici di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili ed esenti relativi al mese precedente.

2. La dichiarazione resa dal gestore è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa preferibilmente per via telematica o mediante altre modalità definite dall'Amministrazione Comunale e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare, in appositi spazi, i propri ospiti, soggetti passivi dell'imposta, dell'applicazione dell'obbligo tributario, della misura dell'imposta di soggiorno e delle modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

4. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare e firmare allo stesso apposita dichiarazione di rifiuto del versamento dell'imposta e a trasmetterla all'Amministrazione Comunale. Qualora l'ospite della struttura ricettiva si rifiuti di compilare e firmare la predetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva è obbligato a comunicare al Comune le generalità complete del soggetto passivo, nonché il periodo in cui lo stesso ha soggiornato presso la propria struttura.

5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, in qualità di agente contabile di fatto, alla presentazione al Comune di Botricello del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

6. Tutta la modulistica necessaria per la gestione, riscossione e la rendicontazione dell'imposta è predisposta dal Comune di Botricello e messa gratuitamente a disposizione dei gestori della strutture ricettive.

#### **Articolo 8 - VERSAMENTI**

1. I soggetti di cui all'articolo, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Botricello. È consentita una quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune, a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro il giorno quindici di ciascun mese per i pernottamenti relativi al mese precedente, mediante, preferibilmente:

- bonifico bancario;

- pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

È consentito, comunque, anche il versamento su conto corrente postale.

#### **Articolo 9 - CONTROLLO ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 7.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, che potranno essere richiesti in qualsiasi periodo dell'anno;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere ogni altra informazione utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;

d) l'Amministrazione comunale per l'esercizio dell'attività di controllo potrà avvalersi, qualora lo ritenesse opportuno, di forme di collaborazione esterna nelle forme previste dalla legge.

3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi dell'imposta di soggiorno che hanno omesso il versamento dell'imposta. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo 24, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 10 - SANZIONI**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 7 alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

4. La mancata esibizione della documentazione indicata nell'articolo 9, comma 2, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui all'articolo 9, comma 3, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 12 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, al fine della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 15,00.

## **Articolo 13 - DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di interventi volti a migliorare l'attrattività turistica attraverso il miglioramento della viabilità interna, l'arredo pubblico, le pulizie ed il decoro cittadino, la pulizia dell'arenile e manutenzione del lungomare, in generale, relativi servizi pubblici locali, nonché la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali.

## **Articolo 14 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/05/2017 ed unitamente alla relativa deliberazione viene comunicato, ai sensi dell'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività. Le misure d'imposta s'intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato sul sito informatico del Comune di Botricello.